



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.563
Sito Internet: lombardia.lnd.it crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @lndlombardia
Facebook: Figc Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

349-4107063

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N° 4 VB del 24/03/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	3
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	3
3.2 SEGRETERIA	3
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	3
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	3
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	3
4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	3
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	4

<u>6. CALCIO FEMMINILE</u>	4
6.1 SEGRETERIA	4
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	4
<u>7. CALCIO A CINQUE</u>	4
7.1 SEGRETERIA	4
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	4
<u>8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO Sperimentale</u>	7
8.1 SEGRETERIA	7
8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	7
<u>9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	7
9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	7
9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	7
<u>A COMUNICAZIONE</u>	7
<u>10. RETTIFICHE</u>	7
<u>11. LEGENDA</u>	8
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	8

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

Nessuna comunicazione

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Calcio a 5 Serie C1 RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
BRESCIA CALCIO 5	- DERVIESE A.S.D.	2 - 3 D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 21/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 21/ 3/2025 BRESCIA CALCIO 5 - DERVIESE A.S.D.

Come pubblicato su al CU N° 21 CS del 16-1-2025 del CRL, va rilevato che gli eventuali ricorsi relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – (stagione sportiva 2024/2025).” e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu n° 292 della LND del 15-1-2025 che riporta integralmente il CU n° 147/A del 15-1-2025 della Figg. Cui si rimanda.

La società A.S.D. Brescia C5 con nota a mezzo p.e.c. in data 21-3-2025 ore 23,52 ha inviato preannuncio di ricorso e con nota a mezzo p.e.c. in data 22-3-2025 ore 10,03 ha depositato il ricorso in ordine alla gara del campionato di Calcio a 5 serie C1 tra: A.S.D. Brescia C5 e US Derviese.

Col ricorso la società citata richiama la regola 12 punto 2 “Calcio di punizione indiretto” del Regolamento del gioco del calcio a cinque, ed in particolare fa riferimento al paragrafo seguente “... omissis. ... Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato se un portiere commette una delle seguenti infrazioni: Omissis. ; - dopo aver giocato il pallone, in possesso controllato, in qualsiasi punto del rettangolo di gioco, lo tocca di nuovo nella sua metà del rettangolo di gioco, dopo che gli è stato passato volontariamente da un compagno di squadra senza che sia stato toccato o giocato da un avversario; non c'è alcun provvedimento disciplinare”; per affermare che riguardo a ciò, durante la gara si è verificato un errore tecnico del direttore di gara.

Sostiene infatti che “ “Nello specifico i fatti accaduti sono i seguenti : - a 1.01 minuto dalla fine (minuto 38.59) entra in campo il giocatore n.8 dell'US Derviese come portiere di movimento; - a 53 secondi dalla fine (minuto 39.07) il giocatore n.8 (portiere di movimento) tocca per la prima volta la palla; - a 48 secondi dalla fine (minuto 39.12), senza che l'azione iniziata a 1.01 dalla fine (minuto 38.59) sia stata interrotta o vi sia stato un cambio di possesso o tocchi di avversari, il giocatore n.8 (portiere di movimento) tocca la palla, per la seconda volta, ma nella sua metà campo del rettangolo di gioco; - l'arbitro 1 interrompe il gioco, assegnando in un primo momento, correttamente, punizione indiretta a favore del Brescia C5, salvo poi variare la decisione presa annullando il fischio fatto e riprendendo il gioco con un possesso palla a favore dell'US Derviese; - da tale fischio erratamente annullato, scaturisce il gol del 2-3 dell'US Derviese esattamente nella trama del possesso ingiustamente concesso: infatti l'US Derviese riavuta la palla, anziché una punizione indiretta avversa, a 48 secondi dalla fine (minuto 39.12) conduce verso la porta e trova la rete che decide la gara a 19 secondi dal termine (minuto 39.41). L'errore tecnico oggettivo, nella fattispecie sopradescritta, non può che considerarsi anche determinante ai fini del risultato e di grande rilievo: infatti il Brescia C5 oltre a trovarsi a dover giocare l'ultimo possesso della gara in maniera difensiva anziché offensiva, subisce proprio in tale circostanza la rete che ne decreta la sconfitta.”.

Per tale motivo chiede la ripetizione della gara ed in subordine, “... si rende disponibile anche a rigiocare soltanto gli ultimi 48 secondi della gara ... anziché l'intera partita.” Invia inoltre un video”: nel caso in cui, sentite le parti e la terna arbitrale, il Giudice Sportivo o altri parti interessate reputassero opportuno prender visione dei fatti sopradescritti”.

La società US Derviese non ha inviato controdeduzioni.

Innanzitutto va ricordato che riprese televisive o filmati di cui all'articolo 58 del CGS, possono essere presi in considerazione limitatamente ai casi previsti dall'articolo 61 comma 2 “Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione” e 6 “ Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega

Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. "del CGS;

Dagli atti di gara, cioè sul rapporto di gara nulla risulta.

Sentito telefonicamente in proposito e con nota mail in data 24-3-2025 ore 12,37 il direttore di gara comunica che: "Dopo una rimessa laterale da parte della squadra Derviese nella loro metà campo, la squadra provvedeva ad introdurre il portiere di movimento che si posizionava nella metà campo avversaria nella quale dopo alcuni passaggi riceveva il pallone. Successivamente dopo una serie di passaggi della Derviese, il pallone tornava al portiere di movimento che lo toccava nella propria metà campo così io fischiavo per sanzionare il secondo tocco del portiere e l'infrazione di retropassaggio. Nell'immediato i miei colleghi mi avvisavano che avevano ravvisato un tocco da parte di un giocatore del Brescia Calcio a 5 che io non avevo visto, sanando la posizione di irregolarità. Allora procedevo a rettificare la mia decisione e riprendevo il gioco con una rimessa da parte dell'arbitro in favore della Derviese.".

La tesi prospettata dalla ricorrente non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio ricorso hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi, in forza dell'art. 61 C.G.S, sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

Il ricorso pertanto non può essere accolto.

P.Q.M.

DELIBERA

Di omologare come segue il risultato di gara: Brescia C5 – US Derviese 2-3.

Di addebitare alla ricorrente la tassa, se non versata.

GARE DEL 21/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCACCABAROZZI SAMUELE (DERVIESE ASD)

8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE

8.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 24 MARZO 2025
